



COMUNE DI ROVIGO

PG/2015/65808

**Bando di Concorso per assegnazione alloggi  
di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) – Anno 2015  
(Approvato con determinazione del Dirigente n. 2331 del 01/12/2015)**

Il Comune di Rovigo indice, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10 e successive modificazioni, il bando per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve disposte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Tutti coloro che hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tutt'ora interessati all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando. Il presente bando è riservato a chi non è assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Per chi è già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sarà emanato un apposito bando ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10.**

**1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale, per poter partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana
- a bis) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- a ter) titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo";
- a quater) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché di norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rovigo salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (pari ad € 6.517,94 per il 2014), ubicato in qualsiasi Comune del

- territorio. La limitazione sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (\*) non superiore al limite per l'accesso stabilito dalla Giunta Regionale in **€ 24.776,00** (Decreto n. 6/2015), importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 come sostituito dall'articolo 2 comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito convenzionale del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto, di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di **€ 516,46** per ogni componente oltre i due, fino ad un massimo di **€ 3.098,74**. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

#### ESEMPIO

Numero componenti nucleo familiare (*)	Numero figli a carico	Limite di reddito lavoro dipendente	Limite di reddito lavoro autonomo
1 o 2	-	41.293,33	24.776,00
2	1 figlio	41.809,79	25.292,46
3	1 figlio	42.326,25	25.808,92
4	2 figli	42.842,71	26.325,38
5	3 figli	43.359,17	26.841,84
6	4 figli	43.875,63	27.358,30
7	5 figli	44.392,09	27.874,76

(\*) **Per nucleo familiare** si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerate conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), nn. 4 e 5 della Legge Regionale n.10/96 e successive modifiche. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Nel numero dei componenti vengono conteggiati anche i nascituri, purché alla domanda sia allegata idonea documentazione dello stato di gravidanza (Legge Regionale n. 5/2000 art. 67).

Per il cittadino di stati non appartenente all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare il coniuge e i figli residenti in Italia e coabitanti con il richiedente e i familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento (allegare copia della domanda e, se il ricongiungimento è relativo a parenti diversi dai figli, lo stato di famiglia rilasciato dal paese d'origine che comprovi la presenza nel nucleo da oltre 2 anni o autodichiarazione sostitutiva);

- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

I su elencati requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda del bando di concorso nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio e debbono permanere per la durata della locazione.

Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.

I lavoratori emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso devono indicare, quale Comune prescelto, il Comune di Rovigo in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

## 2) PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE

Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente e al suo nucleo familiare:

### A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

- 1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente con versamento ex GESCAL (conteggiato fino al 31/12/1998):
  - 1.1 con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1
  - 1.2 con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni 10: punti 3
  - 1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex GESCAL;
- 2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima I.N.P.S. (pari ad € 6.517,94 per il 2014): punti 4
- 3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1
- 4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4
- 5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore a 2/3, riconosciuta ai sensi della vigente normativa: punti 5
- 6) nuclei familiari emigrati all'estero che dichiarino di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2
- 7) nucleo familiare composto da 5 o più unità: punti 2
- 8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3
- 9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o coppie che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2
- 9bis) anzianità di collocazione in precedenti graduatorie definitive (0,5 punti per ogni domanda accolta fino ad un max di 5 punti): punti 0,5 – 5;
- 10) condizioni particolari individuate dalla Delibera Consiglio Comunale n.27 del 30/11/2015
  - anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Rovigo con il seguente punteggio:
    - da 2 anni e 1 giorno a 4 anni punti 1
    - da 4 anni e 1 giorno a 6 anni punti 2
    - da 6 anni e 1 giorno a 10 anni punti 3
    - da 10 anni e 1 giorno a 15 anni punti 4

- da oltre 15 anni punti 5
- richiedente intestatario di un contratto di locazione il cui canone, risultante dal relativo contratto regolarmente registrato e sottoposto a regolare rinnovo fiscale annuale e/o pluriennale, incida sulla capacità economica complessiva del nucleo familiare (derivante da redditi fiscalmente imponibili e dalle entrate non imponibili quali pensioni sociali o assegni sociali, maggiorazioni di trattamenti pensionistici, rendite INAIL , ecc.) secondo le seguenti percentuali:
  - dal 25% al 50% punti 0,5
  - oltre il 50% punti 1
- richiedente assegnatario di alloggio comunale in regola con i pagamenti dei canoni di locazione alla data di presentazione della domanda: punti 1,5
- richiedente che, non disponendo di un alloggio a seguito dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di sfratto, occupa temporaneamente con il proprio nucleo familiare un alloggio in condivisione: punti 1
- presenza nel nucleo familiare di situazioni di particolare rilevanza sociale legate a specifiche problematiche rispetto alle quali la soluzione del problema abitativo risulti elemento essenziale per il compimento di un progetto in atto di tutela o recupero sociale, su proposte documentate e motivate dei servizi competenti: punti 1

**Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.**

#### B) CONDIZIONI OGGETTIVE

- 1) situazione di grave disagio abitativo accertato da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
  - 1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5
  - 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto di almeno due unità: punti 2
  - 1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1
  - 1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1

La condizione della lettera B), al numero 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;

- 2) situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
  - 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
    - 2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq.14: punti 1
    - 2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq.14: punti 2
  - 2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art.7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R.30 dicembre 1972 n.1035 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 2
  - 2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio, ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5

**Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.**

### **3) DOCUMENTI NECESSARI PER ATTESTARE CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI**

- contratto di locazione regolarmente registrato e sottoposto a regolare rinnovo fiscale annuale e/o pluriennale;
- certificato attestante le condizioni di improprietà o di antigiene, coabitazione, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio, rilasciato dall'autorità competente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per coloro che intendono sposarsi entro un anno o comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- certificato che attesti la presenza di portatori di handicap o anziani non autosufficienti nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti;
- dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare attestante la condizione di lavoratore emigrato che intende rientrare in Italia ed indicante come comune prescelto il Comune di Rovigo;
- provvedimento ingiuntivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, il verbale di conciliazione giudiziaria, l'ordinanza di sgombero, il provvedimento di collocamento a riposo del dipendente che fruisce di alloggio di servizio o altra documentazione che attesti la presenza di qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio.

### **4) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. dovranno essere redatte su apposito modulo, in distribuzione presso l'Unità Politiche per la Casa del Comune di Rovigo e dovranno essere munite di marca da bollo da € 16,00 (D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni).

Le domande dovranno pervenire dal **11/12/2015 al 15/01/2016** con le seguenti modalità:

- per consegna presso l'Unità Politiche per la Casa del Comune di Rovigo, V.le Trieste n. 18. In questo caso la domanda dovrà essere sottoscritta avanti il dipendente comunale addetto o potrà essere presentata sottoscritta e corredata della fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il modulo della domanda dovrà essere ritirato presso l'Unità Politiche per la Casa nei giorni di martedì e venerdì a partire da **venerdì 11/12/2015 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e riconsegnato secondo le indicazioni che saranno date al momento del ritiro.**
- per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Comune di Rovigo – Unità Politiche per la Casa, V.le Trieste n. 18 – 45100 Rovigo, allegando la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. In questo caso per la determinazione della data di scadenza farà fede la data del timbro postale;
- per posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: **servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it**

Nel caso in cui il modulo per la presentazione della domanda fosse scaricato dal sito internet del Comune di Rovigo, la consegna dello stesso unitamente alla documentazione necessaria dovrà avvenire previo appuntamento telefonico, contattando i seguenti numeri: 0425/206430 – 0425/206543.
--

Per i richiedenti emigrati all'estero le domande dovranno pervenire entro il **29/01/2016**. Nel caso di utilizzo del servizio postale dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale.

Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio. Il concorrente deve attestare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio e/o lo stato di disoccupazione di qualsiasi componente il nucleo familiare. L'Unità Politiche per la Casa si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per

le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti.

## **5) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando il Comune di Rovigo formerà la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero verrà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo raccomandata.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, potranno presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della L.R. 10/1996. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di Rovigo – Unità Politiche per la Casa.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini dei ricorsi, il Comune di Rovigo trasmetterà i ricorsi presentati, unitamente alla graduatoria provvisoria, alla Commissione di cui all'art. 6 L. R. n.10/96 che provvederà a decidere sul ricorso stesso in base ai documenti acquisiti e allegati al medesimo.

Per gli emigrati all'estero il predetto termine è elevato a 45 giorni dalla data di invio della raccomandata.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata con bando ai sensi dell'art. 3 L.R. n.10/1996 e successive modifiche. In ogni caso ai sensi dell' art.3 comma 2 la validità della graduatoria definitiva non può essere superiore ai due anni successivi alla pubblicazione.

## **6) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L' assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Comune sulla base della graduatoria definitiva e deve tenere conto:

- a) dei metri quadrati di superficie utile di ciascun alloggio;
- b) della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario;

Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) e b) della L. R. n. 10/96, così come modificato dall'art. 14 della L.R. n. 18/2006, in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, collocati nelle aree medesime.

Non potrà essere assegnato un alloggio di superficie superiore a quanto stabilito dall'art.9 comma 3, L. R. n. 10/1996, fatte salve le ipotesi di assegnazioni in deroga ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 10/1996.

I concorrenti potranno rinunciare all'alloggio proposto per gravi e documentati motivi. In caso di rinuncia senza giustificato motivo gli stessi saranno esclusi dalla graduatoria.

L'assegnazione di alloggio e gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla graduatoria saranno comunicati agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R.

## **7) MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell'art.18 L. R. n.10/1996, viene applicato con le modalità previste dalla stessa e successive modifiche.

Al presente Bando sono applicate le norme previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Rovigo, 11 dicembre 2015

IL DIRIGENTE  
F.to Alfonso Cavaliere